Regola di Casotto

in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza

Regolamento per l'esercizio del diritto di legnatico

Aggiornamento approvato dall'Assemblea generale dei Regolieri il 28 marzo 2009, Carta di Regola n. 38/2009.
Prima emissione: 22 marzo 2003, Carta di Regola n. 12/2003

Art. 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'antico diritto esclusivo dei Regolieri sulla legna da ardere e sul legname d'opera per "fabbisogno" all'interno del territorio di proprietà della Regola di Casotto, in conformità con i principi dello Statuto, con le antiche consuetudini e con quanto previsto dal Piano economico di riassetto forestale, redatto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 13.9.1978, n. 52, dalle Leggi e dai Regolamenti Forestali vigenti e dai capitolati d'oneri.

Tit. 1
Legna da ardere

Art. 2 – *Diritto*

1. Ogni famiglia, iscritta nell'Elenco dei fuochi-famiglia della Regola di Casotto, ha diritto da tempo immemorabile all'assegnazione della legna da fuoco per la propria casa.

Art. 3 – *Tipologia delle utilizzazioni*

1. L'esercizio del diritto di utilizzazione della legna da ardere dei boschi cedui avviene, da tempo immemorabile, mediante concessione di:
   a) "lotti";
   b) assegnazioni straordinarie di legnatico.

Cap. 1 - *"Lotti" o porzioni*

Art. 4 - *Generalità*

1. I "lotti" sono porzioni di bosco ceduo di proprietà della Regola. Sono complessivamente n. 89 e sono definiti con i numeri delle particelle 10 e 11 del Piano economico di riassetto forestale. I lotti sono situati in una fascia che va dalla Val Grossa alla Val Torra, e confinano in alto con il bosco di conifere appartenente alla Regola e in basso con proprietari privati. I lotti, numerati, sono riportati con il numero del fuoco-famiglia e relativo Regoliere capofamiglia sull'Anagrafe dei Lotti.
2. Le porzioni originariamente erano state calcolate tutte eguali[1],se non nell'estensione, nella produttività.
3. I lotti sono concessi in locazione enfiteutica trentennale, rinnovabile dalla Assemblea Generale dei Regolieri.
4. Il canone per la concessione è pari a Euro 1 (uno), da pagarsi alla Regola all'atto del rinnovo della locazione.
5. Nessun fuoco-famiglia può avere più di un lotto.

Art. 5 – *Assegnazione dei lotti mediante rinnovo della locazione*

1. Le locazioni dei lotti, una per fuoco-famiglia, già in essere da tempo immemorabile, sono rinnovate per 30 (trenta) anni, dopo l'approvazione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea Generale dei Regolieri.
2. In una apposita Assemblea Generale, il Presidente, o il Segretario della Regola, da lettura del numero della porzione e del nome del relativo capofamiglia assegnatario (un lotto per fuoco-famiglia) risultante dall'Anagrafe dei Lotti agli atti.
3. I capifamiglia possono accettare l'assegnazione, come pure rinunciare. Qualora rinuncino al rinnovo della locazione, possono partecipare alla gara per l'assegnazione di un nuovo lotto mediante la procedura dell'estrazione a sorte.

[1] Le attuali porzioni sono state definite nel 1890 dal geom. Clemente Chiesa per conto del Comune di Casotto, all'epoca gestore del patrimonio dell'antica Regola di Casotto. Nel 1896 è stato redatto un Contratto enfiteutico di locazione delle porzioni sottoscritto da ciascun capofamiglia regoliere e dal Comune.

Art. 6 - *Assegnazione dei lotti mediante estrazione a sorte*

1. Le porzioni, una per fuoco-famiglia, sono concesse mediante estrazione a sorte nel rispetto della seguente procedura:
   a) sarà pubblicato, almeno15 giorni prima dell'estrazione a sorte, apposito Avviso con indicati il giorno e l'ora della convocazione;
   b) il luogo della riunione sarà la Sede della Regola;
   c) tutti i capifamiglia potranno assistere all'assegnazione;
   d) il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario si costituiranno in Commissione assegnatrice;
   e) messe in una urna le schede chiuse indicanti i nominativi dei capifamiglia regolieri interessati all'estrazione, la Commissione inviterà un minore ad estrarre una scheda che sarà mostrata a tutti i presenti. Il Presidente leggerà il nome del capofamiglia indicato nella scheda e lo inviterà a scegliere il proprio lotto. Successivamente il bambino estrarrà dall'urna una seconda scheda che sarà mostrata a tutti i presenti. Il Presidente leggerà il nome del Regoliere indicato nella seconda scheda, Regoliere che a sua volta sceglierà il proprio lotto, e così di seguito fino all'esaurimento delle schede.

Art. 7 – *Responsabilità, conservazione, ereditarietà, rinuncia dei lotti*

1. Ogni porzione sarà sempre conservata intera e dovrà essere goduta da tutti i componenti del fuoco-famiglia.
2. Il capofamiglia locatario assume la responsabilità sulla gestione del lotto in locazione e dovrà sottostare, ai fini della conservazione e miglioramento, nonché dello sfruttamento razionale del bosco, alle direttive della Regola e dell'Autorità Forestale.
3. Qualora il capofamiglia venisse a mancare, il lotto continuerà ad essere dello stesso fuoco-famiglia.
4. Nel caso in cui il fuoco-famiglia originario dovesse suddividersi in altri fuochi-famiglia e mancasse, tra questi, l'accordo interno sulla assegnazione del lotto, la porzione sarà devoluta alla Regola e riassegnata mediante estrazione a sorte ad uno dei nuovi nati fuochi-famiglia.
5. Non è permessa la permuta dei lotti tra locatari.
6. Al capofamiglia assente nel giorno e nelle ore prefissate per l'estrazione a sorte della porzione boschiva e non rappresentato da un proprio delegato munito di mandato, verrà assegnato il lotto estratto d'ufficio da un componente del Consiglio di Amministrazione al termine della procedura prevista al precedente art. 4, lettera e).
7. Chi rifiutasse la propria porzione boschiva o senza giustificazione non comparisse, pur essendo invitato, all'estrazione a sorte, perderebbe il diritto, per se stesso, di avere un lotto dalla Regola.

Art. 8 – *Utilizzazione dei lotti*

1. La richiesta di taglio deve essere presentata al Presidente della Regola durante la riunione dell'Assemblea Generale dei Regolieri convocata in seduta ordinaria. Il Presidente redigerà una relazione sulle richieste presentate che sarà inoltrata al Servizio Forestale Regionale di Vicenza.
2. Il taglio deve essere effettuato nel rigoroso rispetto delle normative forestali e non deve superare la quantità stabilità nel Piano economico di riassetto forestale.
3. La quantità massima annua da tagliare è fissata in 6.000 Kg per fuoco-famiglia. Qualora il lotto non consenta il taglio nella quantità massima, sarà assegnata la quantità residua da tagliare nel bosco Krojer o nelle sue adiacenze.
4. Chi non può tagliare la legna di competenza può ricorrere all'aiuto di un altro Regoliere.

Art. 9 – *Divieti ed obblighi nell'utilizzazione dei lotti*

1. È vietato:
   a) tagliare le piante resinose (abete bianco, abete rosso, larice, ecc);
   b) vendere la legna proveniente dai lotti a persona che non sia Regoliere;
   c) cedere o affittare i lotti ad altri;
   d) levare ceppaie e radici;
   e) lo strascico della legna sia lungo le strade asfaltate che su quelle bianche.
2. Il locatario deve:
   a) tenere sempre presente che le normative forestali vigenti hanno lo scopo di tutelare e migliorare il patrimonio boschivo e che, pertanto, il loro rigoroso rispetto consente di ottenere dal bosco maggiori utili;
   b) rispettare e migliorare i sentieri presenti nei lotti;
   c) sottostare alle servitù di condotta dei prodotti forestali delle vicine porzioni prive di sentieri e correggi, e ciò senza indennizzo.
3. All'interno del territorio della Regola possono essere utilizzati fili a sbalzo per l'esbosco per un periodo massimo non superiore a 6 mesi. Trascorso tale periodo e, comunque, in occasione di massimo rischio di incendi boschivi (periodi siccitosi) il filo deve essere tolto, o perlomeno abbassato al suolo. Il possessore del lotto, per installare il filo a sbalzo stabilmente, deve ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco di Pedemonte.

Cap. 2 – *Assegnazioni straordinarie di legnatico*

Art. 10 – *Generalità*

1. Le "assegnazioni straordinarie di legnatico" sono quantitativi di legna da ardere provenienti dal bosco ceduo di proprietà della Regola, tagliati conformemente al Piano economico di riassetto forestale, che vengono consegnati da tempo immemorabile ai fuochi-famiglia richiedenti per il proprio consumo domestico.
2. Le assegnazioni straordinarie di legnatico comprendono pure la ramaglia, i cimali, gli zocchi, le piante deperite ed il legnatico spurgato nei boschi della Regola.

Art. 11 – *Determinazione del numero degli assegnatari*

1. Sarà pubblicato apposito Avviso con indicati il giorno e l'ora entro in cui i capifamiglia, interessati alla assegnazione straordinaria del legnatico, dovranno, insieme al Presidente della Regola e al Regoliere con funzioni di Segretario, trovarsi sul posto (bosco) per la spartizione della legna.
2. I capifamiglia impossibilitati a presenziare alla spartizione, potranno delegare un rappresentante Regoliere a curare i propri interessi.
3. Il Presidente riuniti i capifamiglia richiedenti procederà a determinare il loro numero.

Art. 12 – *Suddivisione in porzioni eque*

1. Da buon padre di famiglia il Presidente suddividerà tra i presenti la legna da assegnare, in porzioni eque. Nella suddivisione sarà tenuto conto oltre che la qualità e la quantità della porzione, anche la distanza della stessa dalla strada.

Art. 13 – *Esbosco del legnatico*

1. Nell'accesso al bosco per l'allestimento ed il trasporto del legnatico, anche con mezzi motorizzati, non si dovranno arrecare danni al suolo, alle piante, alle ceppaie, alle strade o altre opere, pena il risarcimento del danno in denaro.
2. Trascorso un anno dalla data dell'assegnazione, coloro che non abbiano ancora esboscato la propria parte perderanno il loro diritto su tale legnatico non utilizzato, che potrà essere assegnato ad altri che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione.
3. Le famiglie regoliere, previa comunicazione al Presidente, potranno liberamente raccogliere la legna morta giacente a terra se non è assegnata ad altri.
4. Si considera legna morta anche il legnatico non esboscato dopo due anni dall'assegnazione.

Tit. 2
Legname da "fabbisogno"

Cap. 1 - *"Fabbisogno"*

Art. 14 – *Generalità*

1. Il "fabbisogno" è l'antico diritto delle famiglie regoliere di usare il patrimonio comune per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della propria prima casa d'abitazione.

Art. 15 – *Finanziamento*

1. La Regola di Casotto intende far fronte alle spese di fabbisogno con i mezzi ordinari del bilancio, sostenendo finanziariamente la costruzione e la manutenzione delle case d'abitazione con la capacità produttrice dei propri boschi.
2. Ogni anno, l'Assemblea Generale dei Regolieri, in sede di bilancio, stanzierà la somma da destinarsi a detti fabbisogni.
3. Qualora, però, la Regola si trovi nell'impossibilità di fare le assegnazioni in denaro nei tempi previsti dal Regolamento e con i mezzi ordinari del bilancio, il Consiglio di Amministrazione concorderà con le persone interessate le necessarie dilazioni di pagamento.

Art. 16 – *Ammissibilità al fabbisogno*

1. Il fabbisogno spetta a ciascun fuoco-famiglia, in una o più volte per la prima casa di sua piena proprietà od usufrutto, con cadenza tra una assegnazione e la successiva di almeno 10 anni.
2. Le case di abitazione dovranno essere ubicate nel territorio della Regola di Casotto.
3. Coloro che dimorano nel territorio della Regola, ma non sono iscritti nell'Elenco dei fuochi-famiglia, possono presentare domanda di assegnazione di fabbisogno. Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione mediante atto di generosità, potrà elargire un quantitativo di fabbisogno che non dovrà in nessun caso superare il 50% di quello che spetterebbe se il richiedente fosse un Regoliere.

4. L'assegnazione massima di fabbisogno non potrà superare mc 15 per abitazione. Se la casa ha più appartamenti, il fabbisogno potrà superare mc 15 qualora nel fuoco-famiglia vi siano più fratelli o sorelle. In tal caso la quantità massima di fabbisogno potrà essere multiplo di mc 15, cioè ciascun fratello e sorella, proprietario di un appartamento intero, potrà avere diritto all'assegnazione massima.

Art. 17 – *Domanda di assegnazione del fabbisogno*

1. Le richieste scritte di assegnazione del fabbisogno dovranno essere presentate, in carta semplice, al Consiglio di Amministrazione durante l'Assemblea Generale dei Regolieri.
2. Gli aventi diritto presenteranno la domanda indicando i lavori da eseguire e la loro ubicazione.
3. Dove sia prevista apposita concessione edilizia in base alle normative vigenti, alla domanda va allegata copia relativa dell'autorizzazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare sulla assegnazione del fabbisogno entro sessanta giorni, previo sopralluogo preliminare.

Art. 18 – *Computo e garanzie*

1. Ai fini del computo saranno considerati i locali adibiti a cucina, salotto, soggiorno, camere, servizi, corridoi, vani scala, cantina e garage, rimangono esclusi dal computo dei metri quadrati pavimentali le verande, i porticati, i sottotetti o simili e le eventuali parti in comune dell'edificio.
2. Il computo sarà eseguito secondo la tabella riportata all'art.20 e sarà liquidato al capo-famiglia ad ultimazione dei lavori.

Art. 19 – *Restauro esterno*

1. Per la prima casa di abitazione in cui risiede stabilmente la famiglia regoliera, trascorsi venti anni dalla sua costruzione, acquisto o ristrutturazione, è concesso un contributo di fabbisogno per l'imbiancatura o tinteggiatura delle pareti esterne di mc 0,02 al mq, per una misura massima di mq. 500.
2. La superficie misurabile si intende vuoto per pieno, escluse terrazze e balconi.
3. L'assegnazione andrà a formare il tetto massimo ammissibile di mc 15.

Art. 20 – *Tabella per il computo del fabbisogno*

1. La quantità del legname assegnabile sarà determinato secondo la seguente tabella.

- Coperto in duro od in legno ……..……	mc	0,10 x mq
- Pavimento in legno ……..……	»	0,08 x mq
- Porta interna (h minima m. 1.80)……..……..…….	»	0,12 cd.
- Porta esterna o portoncino d'ingresso ad appartamento ……..……	»	0,13 cd.
- Portone d'ingresso esterno in legno …….	»	0,15 cd.
- Finestra …..……..	»	0,10 cd.
- Imposte esterne o scuri per finestra o porta …….	»	0,10 cd.
- Scala interna o esterna in duro od in legno, compresi i pianerottoli	»	0,10 x mq
- Ringhiera in legno per scale ……..……..	»	0,09 x ml
- Poggioli completi di ringhiera con parti in legno ….……	»	0,11 x ml

Art. 21 – *Assegnazione, esbosco e liquidazione*

1. L'assegnazione del fabbisogno si intende allo stato delle piante "in piedi" nel bosco.
2. Per la loro complessità, le operazioni di allestimento e di esbosco delle conifere devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato dall'Autorità Forestale.
3. In mancanza di richiesta esplicita di esbosco sarà liquidata al Regoliere interessato la quantità di fabbisogno assegnato, convertita in denaro.
4. Qualora l'assegnazione avvenga in denaro, la somma da liquidare sarà calcolata sulla base del prezzo medio a metrocubo del legname venduto "in piedi" dalla Regola o, in mancanza, dal prezzo medio del legname venduto sull'Altopiano Lavarore-Vezzena nell'ultimo triennio.

Art. 22 – *Registrazione delle assegnazioni*

1. Le assegnazioni del fabbisogno sono annotate su apposito Registro partitario a cura dell'Ufficio di Segreteria della Regola.

Art. 23 – *Norme finali*

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente del 22 marzo 2003 ed entrerà in vigore dalla data di esecutività della Carta di Regola n. 38/2009, approvata dall'Assemblea Generale dei Regolieri il 28 marzo 2009.

IL SEGRETARIO
Mario Claudio Sartori

IL PRESIDENTE
Florio Sartori